

## Informativa gennaio 2010

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Tarsu e alberghi</b>	<p>Il Comune nel determinare la TARSU dovuta dagli alberghi deve applicare tariffe differenziate a seconda della diversa propensione delle aree a produrre rifiuti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le camere ed i relativi accessori (corridoi e disimpegni, ripostigli, balconi e terrazze, ecc.), va applicata la medesima tariffa a mq prevista per le civili abitazioni;</li><li>- per le aree destinate ad altri usi (ad esempio, ristorante, sala colazione, wine bar e relativi disimpegni), suscettibili per loro natura di produrre rifiuti in misura superiore, va applicata la tariffa prevista per tali locali.</li></ul>
<b>Sentenza CTP Lecce n. 893/5/09</b>	
<b>Imposta di pubblicità su cartelli per raggiungere la sede di un'attività</b>	<p>Scontano l'imposta di pubblicità i cartelli segnaletici che indicano il percorso da seguire per raggiungere la sede di stabilimenti, laboratori artigianali e negozi di vendita, ancorché abbiano la sola funzione di agevolare la circolazione stradale. Infatti <i>"tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico-reclamistica. Trattasi di cartelli che l'autorità comunale autorizza, ma che non è obbligatorio apporre"</i>.</p>
<b>Sentenza Corte Cassazione 4.11.2009, n. 23383</b>	
<b>Imposta di pubblicità su mezzi non di proprietà</b>	<p>L'imposta di pubblicità è dovuta dall'impresa che fa apporre il proprio marchio su automezzi di proprietà di imprese terze, noleggiati al solo fine della consegna dei propri prodotti. L'esenzione dal tributo si rende pertanto applicabile esclusivamente alle imprese che esercitano l'attività di trasporto per conto proprio (utilizzando mezzi propri) oppure per conto terzi, mentre non spetta alle imprese che effettuano il trasporto della merce prodotta solo come attività strumentale.</p>
<b>Sentenza Corte Cassazione 18.11.2009, n. 24311</b>	
<b>Tasso interesse legale dall'1.1.2010</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2009, n. 291 il Decreto che riduce dal 3% all'1%, a decorrere dall'1.1.2010, il tasso di interesse legale. Tale variazione ha effetto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per la determinazione dell'usufrutto vitalizio;</li><li>- per il calcolo degli interessi in sede di ravvedimento operoso.</li></ul>
<b>DM 4.12.2009</b>	

# COMMENTI

## LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

La Finanziaria 2010 ha un contenuto "ridotto" poiché si inserisce nella programmazione economica / finanziaria per il periodo 2010 – 2013. Infatti, le principali disposizioni di natura fiscale, volte a "favorire le imprese, soprattutto attraverso la detassazione del valore degli investimenti in macchinari ed attrezzature" nonché ad aumentare le "misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale", sono state inserite nel "Decreto anti-crisi" e nella c.d. "Manovra d'estate".

Le principali novità di natura fiscale contenute nella Finanziaria 2010 sono di seguito sintetizzate.

### RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009

Con il DL n. 168/2009 il Legislatore ha previsto il differimento di una quota (20%) dell'acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009. Considerato che il citato Decreto non sarà convertito in legge, la Finanziaria 2010 si preoccupa innanzitutto di dare la "copertura" agli effetti ed ai rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso Decreto.

Ora con i commi in esame viene gestita la procedura per il recupero delle somme versate / trattenute in eccesso rispetto alla nuova percentuale del 79% "riproponendo" quanto già contenuto nel citato Decreto. Pertanto è confermato che:

- ai soggetti che alla data del 24.11.2009 hanno versato l'acconto IRPEF 2009 senza tener conto del "differimento" di 20 punti percentuali, spetta un **credito d'imposta pari all'ammontare versato in eccesso**, che può essere utilizzato in compensazione. A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il codice tributo "4035";
- i sostituti d'imposta che hanno trattenuto in busta paga l'acconto IRPEF 2009 ai soggetti che hanno presentato il mod. 730, calcolato sulla base dell'originaria percentuale (99%) restituiranno il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre 2009.

### DETRAZIONE IRPEF 36%

La **detrazione IRPEF del 36%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle **spese sostenute fino al 31.12.2012**, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell'intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.


È prorogata altresì la possibilità di usufruire della **detrazione IRPEF del 36%** da parte degli acquirenti o assegnatari di **un'unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia** da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l'immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013.

### ALiquota IVA INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l'elenco (contenuto nell'Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un'aliquota ridotta. In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i **servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie**.

Alla luce di ciò, il comma 11 in esame dispone che "a regime", l'**aliquota IVA** applicabile alle **prestazioni di servizi** relative ad **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 31, comma 1, **lett. a), b), c) e d)**, Legge n. 457/78 realizzati su **fabbricati a prevalente destinazione abitativa**, è **fissata nella misura ridotta del 10%**.

Si rammenta che, ad oggi, l'aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.



## DURC PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Con il comma in esame viene "rivisto" quanto disposto dalla c.d. "Manovra d'estate" in materia di commercio ambulante e DURC.

Modificando il comma 2-bis dell'art. 28, D.Lgs. n. 114/98 viene ora **riservata alla potestà legislativa regionale** in materia di attività economiche, la possibilità di subordinare l'esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La **mancata presentazione del documento**, in sede di richiesta di rilascio iniziale, oppure annuale, della licenza all'esercizio dell'attività commerciale, comporta per l'ambulante la **sospensione dell'autorizzazione** stessa per un periodo di **6 mesi**.

## AUMENTO IRAP / ADDIZIONALE PER REGIONI CON DEFICIT SANITARIO

Per le Regioni che presentano un **disavanzo sanitario**, prive di un "piano di rientro", è previsto un incremento automatico dell'aliquota IRAP **pari al 0,15%** e dell'addizionale **pari allo 0,30%**.

## DETRAZIONE COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO

È **prorogata al 2010** la riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali), sul trattamento economico accessorio riservato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La riduzione è applicata dal sostituto d'imposta ai titolari di un **reddito complessivo di lavoro dipendente 2009** di ammontare **non superiore a € 35.000**. Si rammenta che la riduzione in esame spettante **per il 2009** è stata quantificata in € 134.

## DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ"

È confermata la **proroga per il periodo 1.1 - 31.12.2010** dell'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di "**premi produzione**" introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 6.000**;
- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2009** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000**, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2, DL n. 93/2008.

## DIFFERIMENTO IMPOSTE PER I TERREMOTATI IN ABRUZZO

Il termine per la restituzione delle imposte e contributi da parte dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo, fissato per gennaio 2010, è stato **differito a giugno 2010**. Inoltre è prevista la possibilità di effettuare i versamenti attraverso un maggior numero di rate. Infatti **da 24 rate si passa a 60**.

## "CEDOLARE SECCA" REDDITI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN ABRUZZO

In via transitoria per il 2010 i redditi derivanti dalla locazione di **immobili ad uso abitativo** ubicati nella **provincia de L'Aquila** possono essere assoggettati (a scelta del locatore) alla c.d. "cedolare secca" pari al 20%.

L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che:

1. il contratto di locazione sia stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98;
2. le parti contraenti siano esclusivamente persone fisiche "private".

Le modalità operative saranno stabilite con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** e delle **partecipazioni non quotate** posseduti **all'1.1.2010, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al **31.10.2010**, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

Si rammenta che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate).

### CREDITO D'IMPOSTA "RICERCA & SVILUPPO"

Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d'imposta per le spese relative all'attività di "ricerca & sviluppo". Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito DM. In particolare il comma 236 prevede che potranno essere individuate nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché "*i soggetti beneficiari meritevoli*" dell'agevolazione.

## SCADENZARIO

### Mese di GENNAIO

#### Venerdì 15 gennaio

<b>MOD. 730/2010</b>	Comunicazione da parte dei datori di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare la propria intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.
<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

#### Lunedì 18 gennaio

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2009 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2009.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2009 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2009 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2009 per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).

<p align="center"><b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a dicembre 2009 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<p align="center"><b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b></p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2009 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2009.</p>
<p align="center"><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Versamento della quarta rata per il 2009 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p>
<p align="center"><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2009 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2009 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>

**Mercoledì 20 gennaio**

<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2009. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software <a href="#">Intr@Web</a>. Utilizzando la modalità telematica di presentazione l'invio può essere effettuato entro il 25 gennaio.</p>
<p align="center"><b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel quarto trimestre 2009, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>

**Venerdì 29 gennaio**

<p align="center"><b>REVOCA REGIME NUOVE INIZIATIVE</b></p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate del (nuovo) mod. AA9/10 da parte dei soggetti che nel 2008 o 2009 hanno optato per il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e nel 2010 intendono revocare tale scelta (adottando il regime ordinario o il regime dei minimi) quando, al sussistere dei requisiti, non è ancora trascorso il triennio di applicazione di tale regime.</p>
---	---